

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
SISTEMI SERVER – CIG 9328892D34 – Appalto Specifico SDAPA
n° 3094588 – ns Rif. 2022-008**

Lepida S.c.p.A., con sede legale in Bologna (BO), Via Della Liberazione n. 15, C.F. e P.IVA 02770891204, in persona del Direttore Generale Prof. Ing. Gianluca Mazzini, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, che sottoscrive il presente atto in forza di procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Merone in data 26.01.2017 Rep. n. 58862/28923, registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 26.01.2017 al n. 1621 serie IT e iscritta al Registro delle Imprese di Bologna il 30.01.2017 al n. 7229 e delibera del CDA del 15/07/2022 n. D0722_20 (di seguito “**Lepida**” e/o “**Stazione Appaltante**”),

e

BSISTEMI SPA SOCIETA’ A SOCIO UNICO, con sede legale in Frosinone (FR), Viale Volsci 29, C.F./P.IVA 02812710602, in persona del Legale Rappresentante, Amministratore Unico Nicoletta Cascone, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società (di seguito “**Fornitore**”);

Premesso:

- che Lepida, al fine di regolamentare le proprie procedure di acquisto, ha adottato le Norme di Trasparenza di Gestione, versione 30 del 22/08/2022, pubblicate alla pagina <https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti>;
- che Lepida, mediante utilizzo della piattaforma Consip e in attuazione di quanto previsto dal Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi

dell'art. 55 del D.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2325, ha pubblicato un Appalto specifico n° 3094588 per l'affidamento della fornitura di sistemi server in data 20/07/2022, con scadenza prorogata da ultimo al 17/08/2022;

- il verbale di gara e proposta di aggiudicazione Prot. 227994/out/RDO;
- il provvedimento di aggiudicazione Prot. 228012/out/RDO;
- la nostra richiesta di documentazione amministrativa ai fini del perfezionamento dell'Accordo Quadro, Prot. 229038/out/RDO;
- l'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di legge avviate sul portale AVCPASS di ANAC;
- l'informativa liberatoria provvisoria - ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 16/07/2020, n. 76 - ai fini delle verifiche Antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), rilasciata dalla Prefettura di Frosinone in data 13/09/2022 - Prot. PR_FRUTG_Ingresso_0054180_20220913 ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
- Il provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione, Prot. 228913/in/RDO;
- che ai fini della sottoscrizione del presente Accordo Quadro è stata costituita un'idonea garanzia definitiva, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni

previste nell'Accordo Quadro, per un importo di euro 260.600,00, rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. - garanzia n. 1909752 del 30/9/2022;

- che il Fornitore ha presentato tutta l'ulteriore documentazione propedeutica alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, Prot. 229205/in/RDO e Prot. 229763/in/RDO, tra cui l'assolvimento dell'imposta di bollo con mediante F24 protocollo 22092616331645268.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Accordo Quadro, nonché gli Allegati sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

La fornitura di sistemi server oggetto del presente Accordo Quadro è regolata in via graduata:

- a) dalle clausole del presente Accordo Quadro e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare, le Specifiche tecniche integrative (Allegato 1), le Condizioni Generali di Contratto (Allegato 2);
- b) dalla dichiarazione sostitutiva di partecipazione del Fornitore, e dall'Offerta Economica presentate in sede di gara attraverso la piattaforma Sdapa che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Accordo Quadro;

- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ove applicabili e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

L’Accordo Quadro ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di sistemi Server (Tipo A e Tipo B) completi di tutte le componenti accessorie necessarie al corretto funzionamento e al collegamento verso il core switch di Lepida ScpA e configurati con le opportune ridondanze, tali da realizzare una infrastruttura completamente priva di single point of failure, come meglio specificati nella documentazione di gara.

ARTICOLO 4 – ORDINATIVI DI FORNITURA

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro verrà emesso da parte di Lepida un primo ordinativo di minimo 32 server di tipo A e di 10 server di tipo B.

Lepida ScpA potrà poi effettuare ordini (di seguito ordini di espansione), a seconda delle proprie esigenze, sino a concorrenza del valore massimo previsto dal presente Accordo, pari a Euro 6.515.000,00 oltre IVA, senza nessun obbligo di acquisto (ad eccezione del quantitativo ordinato con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro) e senza che nulla possa essere richiesto qualora non vengano effettuati ulteriori ordini o qualora il valore cumulativo degli ordini effettuati non raggiunga il valore massimo previsto. Lepida ScpA si impegna ad effettuare ordini di espansione a blocchi minimi di 8 server

di tipo A o di 2 server di tipo B. Gli ordini di espansione potranno essere dislocati su cinque siti geograficamente distinti e dovranno comunque essere consistenti alla funzionalità dell'infrastruttura, ossia dovranno prevedere, oltre ai server, tutto quanto eventualmente necessario per la messa in opera dei nodi aggiuntivi (chassis, switch interni allo chassis, cavi, transceiver, licenze, nuovi Aggregatori, ecc.). L'emissione dei singoli ordinativi di espansione all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro sarà tracciata mediante invio di specifico ordinativo di fornitura con indicazione del CIG DERIVATO ed eventuale codice CUP C49521030400003.

ARTICOLO 5 - DURATA CONTRATTUALE

L'Accordo Quadro ha durata di 36 (trentasei) mesi, con efficacia a decorrere dalla sottoscrizione di Lepida.

L'Accordo Quadro può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nel caso in cui alla scadenza naturale dell'Accordo non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile e fino al raggiungimento del medesimo.

La durata dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza dell'Accordo Quadro. In tal caso il fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO

1. L'importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro ammonta ad **€ 6.515.000,00**

(seimilionicinquecentoquindicimila/00) IVA esclusa, per la

durata di 36 mesi con applicazione dei seguenti importi unitari:

- Server di tipo A € 9.795,00;
- Server di tipo B € 11.087,00;

Lepida non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della determinazione dell'impegno massimo di spesa.

ARTICOLO 7 - REVISIONE DEI PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, secondo il tasso di cambio EUR/USD del primo giorno del mese successivo alla scadenza di ciascuna annualità contrattuale e assumendo come cambio di riferimento dell'EURO rispetto al tasso di cambio EUR/USD rilevato al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, definito secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali e verificabile al seguente indirizzo web:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambi/index.html?dotcache=refresh>

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ARTICOLO 8 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. La fatturazione potrà avvenire previa autorizzazione a fatturare da parte di Lepida, che avverrà entro sette giorni dal

completamento e verifica delle prestazioni oggetto dell'Accordo. L'autorizzazione alla fatturazione è subordinata all'iscrizione all'Albo fornitori di Lepida.

2. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di Lepida delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura.

3. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese.

4. Le fatture elettroniche dovranno essere inviate in formato PA - Codice univoco ufficio **UFP7Q7**. Sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati in almeno uno dei blocchi informativi previsti (v. [Circolare Agenzia delle Entrate, n. 8 del 30/04/18](#)) **il codice CIG derivato e l'eventuale codice CUP C49521030400003 che saranno indicati nei singoli ordinativi di fornitura emessi.**

5. Le fatture dovranno essere emesse in applicazione del regime dello Split Payment.

6. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 9 - PENALI

1. Per quanto riguarda le penali si rinvia a quanto indicato all'Art. 8 delle "Condizioni generali di contratto" ed all'Art. 10 delle "Specifiche tecniche integrative".

ARTICOLO 10 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Lepida indica quale Direttore dell'esecuzione del presente Accordo Quadro la Dott.ssa Licia Mignardi, nominata con atto Prot. 229422/out/RDO.

ARTICOLO 11 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Accordo Quadro viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale, ai sensi del comma 14, art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi all'Accordo Quadro ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alla Stazione Appaltante per legge.

Per Lepida ScpA

Per BSISTEMI SPA

Il Direttore Generale di Lepida
S.c.p.A.

Il Legale Rappresentante
Amministratore Unico

Prof. Ing. Gianluca Mazzini

Nicoletta Cascone

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Il sottoscritto, nella qualità di Legale Rappresentante - Amministratore Unico del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articolo 1 "Valore delle premesse e degli Allegati", articolo 2 "Norme regolatrici e disciplina applicabile", articolo 3 "Oggetto dell'Accordo Quadro", articolo 4 "Ordinativi di fornitura", articolo 5 "Durata contrattuale", articolo 6 "Corrispettivo", articolo 7 "Revisione dei prezzi", articolo 8 "Fatturazione e modalità di pagamento", articolo 9 "Penali", articolo 10 "Direttore dell'esecuzione", articolo 11 "Oneri fiscali e spese contrattuali".

Per BSISTEMI SPA

Il Legale Rappresentante - Amministratore Unico

Nicoletta Cascone

(f.to digitalmente)

ALLEGATO 1 - Specifiche tecniche integrative

ALLEGATO 2 - Condizioni Generali di Contratto di Lepida ScpA

SPECIFICHE TECNICHE INTEGRATIVE

Appalto specifico SDAPA "Accordo Quadro con un operatore economico per la Fornitura di Sistemi Server"

ID Negoziazione: 3094588 - CIG 9328892D34

1. Dettaglio dei servizi richiesti

Nell'ottica del potenziamento e completamento dell'infrastruttura di computing dei DataCenter Lepida ScpA, viene richiesta la fornitura di sistemi Server che saranno posti in cinque siti geograficamente distinti. I sistemi server completi di chassis ove previsti, dei moduli di interconnessione ethernet e fiber channel, di switch di aggregazione ethernet in grado di raccogliere il traffico proveniente dai server e convogliarlo, ove necessario, verso il core switch di Lepida ScpA (non oggetto della presente procedura di affidamento) e di tutte le parti necessarie a completare l'infrastruttura come, a mero titolo esplicativo e non esaustivo, SFP, QSFP e cavi. La soluzione fornita dovrà inoltre prevedere le opportune ridondanze, tali da realizzare un'infrastruttura completamente priva di single point of failure. In particolare dovrà essere garantita la ridondanza di ognuno dei seguenti elementi:

1. alimentazione di tutte le componenti e degli switch (obbligatoriamente 2N);
2. parte di raffreddamento (sistema fan);
3. interfaccia di management;
4. elementi di interconnessione di rete interni ed esterni ai server.
5. elementi di interconnessione I/O fiber channel

Attraverso la opportuna configurazione dovrà essere garantita la completa funzionalità dei sistemi anche in caso di guasto di uno switch di interconnessione e/o di uno switch di aggregazione.

2. Caratteristiche generali

- L'Aggiudicatario si impegna a fornire prodotti hardware originali e licenze software rilasciate appositamente dal Costruttore per Lepida ScpA. Gli apparati forniti dovranno essere idonei allo scopo, autentici, nuovi di fabbrica, quindi inclusi nel loro packaging originale e provenienti da fonti autorizzate. Il Costruttore licenzierà i prodotti specificatamente per Lepida ScpA, che sarà il primo acquirente di tali prodotti e primo licenziatario di qualsiasi copia del software, compreso quello incluso nei prodotti. Onde evitare forniture di licenze software non autorizzate ed apparati non originali, rigenerati, usati o provenienti da canali non autorizzati, l'Ente appaltante Lepida ScpA potrà richiedere preventivamente opportune verifiche per documentarne l'origine, ciò affinché siano confermate dal Costruttore stesso, attraverso le sue sedi in Italia, le necessarie certificazioni sulla genuinità, provenienza e garanzia.
- I prodotti oggetto di fornitura dovranno essere obbligatoriamente prodotti da un'azienda classificata da Gartner (<http://www.gartner.com>) in una delle categorie Blade Server o Modular Server.
- come caratteristica generale, valida per tutti i componenti hardware e software della fornitura offerta dall'Aggiudicatario, si richiede che:
 - o la tecnologia di tutti i componenti sia di ultima generazione;
 - o per nessun componente sia stata annunciata, al momento della presentazione dell'offerta, la messa fuori produzione dello stesso o la sospensione del relativo supporto da parte del produttore;
 - o nel caso in cui l'annuncio della messa fuori produzione di una delle componenti della fornitura cada in un periodo antecedente alla data stimata di consegna della fornitura iniziale, l'Aggiudicatario s'impegna a fornire a LepidaScpA gli equivalenti componenti, garantendo i requisiti minimi richiesti per l'ambiente specifico;
 - o nel caso in cui detto annuncio sia effettuato durante il periodo di Manutenzione, l'Aggiudicatario s'impegna a fornire a LepidaScpA gli equivalenti componenti, garantendo i requisiti minimi richiesti per l'ambiente specifico;
- ciascuna apparecchiatura deve essere comprensiva di tutto quanto necessario per risultare perfettamente funzionante ed in opera;

- Il fornitore dovrà garantire il rispetto dei requisiti ambientali Do No Significant Harm (DNSH) dei fornitori ICT nell'ambito dell'attuazione del PNRR, per quanto previsto alla scheda 3 "Acquisto, Leasing, Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche". In particolare:
 - I prodotti offerti dovranno essere in possesso dell'EPA ENERGY STAR o equivalente
 - Il fornitore dovrà essere in possesso della etichette ambientali ISO di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024 (esempio EPEAT pertinente, Blauer Engel, TCO Certified o altra etichetta equivalente) per Economia Circolare e Prevenzione e Riduzione dell'inquinamento; dovrà essere in possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, da parte, alternativamente dell'offerente oppure, se diverso dall'offerente, dal produttore oppure, sempre se diverso dall'offerente, dal distributore
 - Se non fossero rispettati tutti i requisiti del capoverso precedente il fornitore dovrà produrre la conformità dei prodotti alle direttive/regolamenti Reach, RoHS, ecodesign e compatibilità elettromagnetica; ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 [Certificazione della qualità del processo di ricondizionamento/rifabbricazione], oppure EN 50614 [Riutilizzo]; ISO 11469 e ISO 1043 [Alloggiamenti Materie Plastiche], ove presenti; possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, da parte, alternativamente dell'offerente oppure, se diverso dall'offerente, dal produttore oppure, sempre se diverso dall'offerente, dal distributore
- scalabilità: **Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro verrà emesso da parte di Lepida un primo ordinativo di minimo 32 server di tipo A e di 10 server di tipo B.** LepidaScpA potrà richiedere ulteriori forniture secondo quanto previsto al punto 9.
Esclusivamente ai fini del calcolo dell'importo di aggiudicazione si prevede una fornitura indicativa totale di 550 server di tipo A e 75 server di tipo B. Tali numeri sono puramente indicativi e per gli ordini successivi restano valide le modalità e i limiti indicati al punto 9;
- L'Aggiudicatario dovrà procedere all'installazione di tutte le apparecchiature fornite, includendo nell'installazione tutte le attività di cablaggio necessarie all'esposizione dei dati sulle reti LAN. Il cablaggio delle porte esterne dell'"Infrastruttura Blade" (uplink degli Aggregatori) dovrà essere pienamente compatibile con il core network del DataCenter Lepida ScpA che è implementato da apparati Juniper MX960 su cui sono attestate schede 10 Base SR o 100 Gb/s Base SR4 e qsfp o sfp+ con connettori LC;
- L'infrastruttura oggetto della fornitura deve poter essere collegata ad una SAN (Storage Area Network) preesistente. L'operatività deve essere certificata e garantita con gli apparati Brocade SAN Switch. Inoltre l'infrastruttura oggetto della fornitura deve avere operatività garantita con il sistema storage ad oggi in produzione Dell con gli storage delle famiglie Unity, XtremIO, Powerstore. L'infrastruttura blade oggetto della fornitura deve inoltre essere totalmente compliant con il virtualizzatore di storage "Dell Vplex" configurato sia in modalità "local" sia in modalità "geo";
- tutte le componenti necessarie al funzionamento dell'infrastruttura (chassis, moduli di interconnessione interni agli chassis, Aggregatori, switch SAN, cavi, licenze, supporto, ecc.) dovranno essere fornite, secondo necessità, con le espansioni che Lepida ScpA richiederà. In nessun caso saranno imputabili a LepidaScpA costi aggiuntivi per questa componentistica;
- software di management e provisioning dei server unico centralizzato per tutti i siti che dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - interfaccia utente Web based;
 - Visualizzazione e gestione di tutti gli chassis e di tutti i server installati
 - Possibilità di rinominare i server secondo le esigenze di Lepida ScpA
 - Aggiornamento di ogni singolo firmware di ogni singolo server oltre alla possibilità di upgrade multiplo dei firmware degli chassis e dei server tramite l'utilizzo di template.
 - Deploy del sistema operativo su più server tramite l'utilizzo di template.
 - Profilazione utenze in lettura/scrittura utilizzando utenze provenienti da LDAP/Active Directory appartenente a Lepida ScpA.

3. Caratteristiche dei Server di tipo A

Ogni singolo blade server dovrà essere equipaggiato con la seguente fornitura hardware:

- 2 CPU Intel serie Xeon Gold di terza generazione per un minimo di 24 Core l'uno, frequenza di almeno 2,4Ghz (sono ammessi modelli di cpu Intel con frequenze di clock maggiori);

- 512GB di memoria RAM DDR4, con possibilità di espandere ogni singolo server almeno fino a 1024GB di RAM senza cambiare i banchi preinstallati;
- scheda RAID hardware, certificata per almeno i Sistemi Operativi Microsoft Windows (dalla versione 2012R2 fino all'ultima versione disponibile sul mercato), Linux (RedHat Enterprise Linux 7 o superiore), VMWare (ESXi dalla versione 6.5 all'ultima versione disponibile sul mercato);
- numero 2 Hard Disk SSD da 250GB Hotplug configurati in RAID1; sono ammesse esclusivamente dimensioni superiori dei dischi rispetto a quanto indicato.
- porte fisiche di connettività così composte:
 - connessione alle reti LAN: Il sistema operativo deve poter vedere almeno 8 porte ethernet, suddivise in due insiemi di 4 porte ciascuno provenienti da due switch differenti, in modo da garantire la totale ridondanza in caso di perdita di un insieme. Il throughput di ogni insieme di porte verso il relativo switch deve essere di almeno 25 Gb/s;
 - connessione SAN: la connessione deve essere di almeno 2 porte Fibre Channel 16 Gb/s (minimo) provenienti da almeno 2 switch fiber channel differenti;
- ogni singolo Blade server dovrà, inoltre, essere dotato di una scheda di management per il controllo remoto del sistema, con la possibilità di poter interagire in console anche con il sistema operativo attivo in modalità grafica. Le relative licenze, ove necessarie, dovranno essere previste in fornitura, essere mantenute per tutta la durata del periodo di garanzia e non dovranno avere alcuna scadenza.
- Dovrà essere garantita la compatibilità e la fornitura dei relativi drivers per i sistemi operativi: Microsoft Windows (dalla versione 2012R2 fino all'ultima versione disponibile sul mercato), Linux (RedHat Enterprise Linux 7 e versioni successive, Oracle Linux 7 e versioni successive con kernel UEK, comprese le rispettive piattaforme di virtualizzazione), VMWare (ESXi dalla versione 6.5 all'ultima versione disponibile sul mercato)

4. **Caratteristiche dello chassis e degli switch interni allo chassis dei server di tipo A**

- ogni chassis dovrà essere fornito col numero di switch atti a interconnettere tutte le lame fornite con connettività ridondata, tenendo presente sia le due connessioni 25 Gb/s per la rete dati, sia le ulteriori 2 interfacce a 16 Gb/s Fibre Channel presenti su ogni singolo Blade server per l'accesso allo storage. La continuità operativa deve essere garantita anche in caso di upgrade firmware degli switch;
- ogni singolo switch ethernet dovrà:
 - supportare lo standard 802.1q, garantendo la gestione di almeno 4000 VLAN;
 - supportare lo standard 802.1ad (QinQ)
 - dovrà essere configurabile via CLI e/o via interfaccia grafica e ogni singola porta dovrà poter essere configurata sia in trunk mode che in access mode;
- per ogni Blade dello chassis, lo switch (interno allo chassis) dovrà permettere di consegnare un diverso set di VLAN su ciascuna delle porte ethernet visibili dal Sistema Operativo (SO) dello stesso. Ogni server interno al singolo chassis dovrà poter avere una configurazione di rete (porte virtuali, configurazione della singola porta in modalità access, trunk o tunnel, configurazione delle vlan) unica e differente dagli altri server, fatto salvo il massimo numero complessivo di VLAN ID utilizzabili sul singolo switch.
- gli chassis dovranno essere dotati di uno stadio di alimentazione ridondata con funzionalità hotswap, in grado di garantire i fabbisogni di potenza dei Blade server chassis in condizioni di configurazione di massima espansione permessa dall'apparecchiatura offerta dall'Aggiudicatario. Ogni singolo alimentatore dovrà essere compatibile con gli standard di alimentazione elettrica 50Hz, 230V monofase nel rispetto delle normative europee in materia;
- deve contenere almeno 8 lame;
- deve essere rispettato il limite energetico di 9 KW/h per almeno 16 lame, comprensive degli chassis e infrastruttura necessaria al loro pieno funzionamento;
- deve essere possibile configurare ogni chassis ed ogni suo componente (es. lame, moduli di interconnessione interni agli chassis) in modo che il consumo elettrico totale non superi una soglia prefissata Kw/h, senza che vengano completamente disattivate componenti (blade, switch, ...) e senza che venga diminuito il numero di core del processore. Le impostazioni di soglia di consumo elettrico devono essere modificabili solo a livello di chassis e non modificabili da chi ha accesso all'interfaccia di management del singolo blade; in caso di perdita di ridondanza delle componenti interne dello chassis (alimentazione, networking, IO) non deve avvenire throttling sul processore di ogni singola lama.
- gli chassis dovranno avere le funzioni di gestione, monitoraggio e configurazione del sottosistema e delle sue componenti, con le seguenti caratteristiche minime:

- o interfaccia utente Web based;
- o un ip di management indipendente per ogni blade server in modo da essere raggiunta dall'utente finale tramite vpn Lepida Scpa.
- o accensione e spegnimento da remoto delle singole blade;
- o riavvio delle componenti di connettività da remoto (reload);
- o diagnostica delle principali componenti hardware;
- o KVM remota con funzionalità di virtual remote device per poter avviare il server da un lettore cd virtuale, utilizzando indifferentemente una immagine ISO presente sul client o un device fisico presente sul client;
- o connettori per KVM locali al fine di gestire almeno i Blade server ospitati dallo chassis;
- o dovrà essere possibile configurare template di Blade server per un rapido deploy di nuove lame o di una loro sostituzione in caso di malfunzionamento hardware. In caso di sostituzione dovrà essere possibile mantenere sulla nuova lama gli stessi WWN, Mac Address e numeri di serie della lama originale. Qualora questa feature fosse disponibile con licenza aggiuntiva, tale licenza deve considerarsi oggetto di fornitura;
- o lo chassis deve garantire la virtualizzazione dei mac address delle porte di rete e dei wwn di eventuali adattatori fibre channel presenti sui Blade server. Qualora questa feature fosse disponibile con licenza aggiuntiva, tale licenza deve considerarsi oggetto di fornitura;
- o visualizzazione di allarmi e log con la possibilità di inviare mail in caso di alert critici;
- o Interfacciamento con il sistema di monitoraggio della divisione datacenter & cloud tramite il protocollo SNMP (v1,v2c,v3);
- o possibilità di operazioni locali sul blade server effettuate da remoto tramite LAN (esempio visualizzazione e modifica del Bios, aggiornamenti firmware e BIOS, etc.);
- o dovranno essere inclusi nella fornitura tutti i software, i driver e le utility necessarie per le piattaforme previste senza limiti di utilizzo e senza scadenza.

5. Caratteristiche dei Server di tipo B

Ogni singolo server dovrà essere equipaggiato con la seguente fornitura hardware:

- 2 CPU Intel serie Xeon Gold di terza generazione per un minimo di 24 Core l'uno, frequenza di almeno 2,4Ghz (sono ammessi modelli di cpu Intel con frequenze di clock maggiori);
- 512GB di memoria RAM DDR4, con possibilità di espandere ogni singolo server almeno fino a 1024GB di RAM senza cambiare i banchi preinstallati;
- scheda RAID hardware, certificata per almeno i Sistemi Operativi Microsoft Windows (dalla versione 2012R2 fino all'ultima versione disponibile sul mercato), Linux (RedHat Enterprise Linux 7 o superiore), VMWare (ESXi dalla versione 6.5 all'ultima versione disponibile sul mercato);
- numero 2 Hard Disk SSD da 250GB Hotplug configurati in RAID1; sono ammesse esclusivamente dimensioni superiori dei dischi rispetto a quanto indicato.
- scheda video per elaborazione dati big data e/o intelligenza artificiale di tipo nVIDIA Tesla T4 o superiore
- porte fisiche di connettività così composte:
 - o connessione alle reti LAN: Il sistema operativo deve poter vedere almeno 8 porte ethernet, suddivise in due insiemi di 4 porte ciascuno provenienti da due switch differenti, in modo da garantire la totale ridondanza in caso di perdita di un insieme. Il throughput di ogni insieme di porte verso il relativo switch deve essere di almeno 25 Gb/s;
 - o connessione SAN: la connessione deve essere di almeno 2 porte Fibre Channel 16 Gb/s (minimo) provenienti da almeno 2 switch fiber channel differenti;
- scheda di management per il controllo remoto del sistema, con la possibilità di poter interagire in console anche con il sistema operativo attivo in modalità grafica. Le relative licenze, ove necessarie, dovranno essere previste in fornitura, essere mantenute per tutta la durata del periodo di garanzie e non dovranno avere alcuna scadenza. L'interfaccia di management dovrà garantire le seguenti funzionalità:
 - o interfaccia utente Web based;
 - o accensione e spegnimento da remoto del server;
 - o diagnostica delle principali componenti hardware;
 - o KVM remota con funzionalità di virtual remote device per poter avviare il server da un lettore cd virtuale, utilizzando indifferentemente una immagine ISO presente sul client o un device fisico presente sul client;
 - o visualizzazione di allarmi e log con la possibilità di inviare mail in caso di alert critici;

- o Interfacciamento con il sistema di monitoraggio della divisione datacenter & cloud tramite il protocollo SNMP (v1,v2c,v3);
- o possibilità di operazioni locali sul server effettuate da remoto tramite LAN (esempio visualizzazione e modifica del Bios, aggiornamenti firmware e BIOS, etc.);
- o dovranno essere inclusi nella fornitura tutti i software, i driver e le utility necessarie per le piattaforme previste senza limiti di utilizzo e senza scadenza.
- Dovrà essere garantita la compatibilità e la fornitura dei relativi drivers per i sistemi operativi: Microsoft Windows (dalla versione 2012R2 fino all'ultima versione disponibile sul mercato), Linux (RedHat Enterprise Linux 7 e versioni successive, Oracle Linux 7 e versioni successive con kernel UEK, comprese le rispettive piattaforme di virtualizzazione), VMWare (ESXi dalla versione 6.5 all'ultima versione disponibile sul mercato)
- ridondanza di tutte le componenti legate al sistema di power supply (obbligatoriamente 2N) e al sistema di ventole di raffreddamento;
- dovrà essere fornito un numero di switch atti a interconnettere tutti i server forniti con connettività ridondata, tenendo presente sia le due connessioni 25 Gb/s per la rete dati, sia le ulteriori 2 interfacce a 16 Gb/s Fibre Channel presenti su ogni singolo server per l'accesso allo storage. La continuità operativa deve essere garantita anche in caso di upgrade firmware degli switch;
- ogni singolo switch ethernet dovrà:
 - o supportare lo standard 802.1q, garantendo la gestione di almeno 4000 VLAN;
 - o supportare lo standard 802.1ad (QinQ)
 - o dovrà essere configurabile via CLI e/o via interfaccia grafica e ogni singola porta dovrà poter essere configurata sia in trunk mode che in access mode;
- per ogni server, lo switch dovrà permettere di consegnare un diverso set di VLAN su ciascuna delle porte ethernet visibili dal Sistema Operativo (SO) dello stesso. Ogni server dovrà poter avere una configurazione di rete (porte virtuali, configurazione della singola porta in modalità access, trunk o tunnel, configurazione delle vlan) unica e differente dagli altri, fatto salvo il massimo numero complessivo di VLAN ID utilizzabili sul singolo switch.
- I server e gli switch dovranno essere dotati di uno stadio di alimentazione ridondata con funzionalità hotswap. Ogni singolo alimentatore dovrà essere compatibile con gli standard di alimentazione elettrica 50Hz, 230V monofase nel rispetto delle normative europee in materia;
- gli chassis dovranno avere le funzioni di gestione, monitoraggio e configurazione del sottosistema e delle sue componenti, con le seguenti caratteristiche minime:

6. Caratteristiche degli aggregatori

Per ogni cage presente nei datacenter (attualmente complessivamente 9, scalabili fino ad un massimo di 20), all'atto dell'installazione di server all'interno della cage stessa, dovranno essere forniti almeno 2 switch ethernet di aggregazione a cui collegare i server oggetto di fornitura che a loro volta verranno collegati al centro stella del datacenter. Ogni switch dovrà garantire almeno 2 porte 100Gbps dotate di SFP 100GBASE-SR4 e 2 porte 10Gbps dotate di SFP 10GBASE-SR per l'uplink verso il centro stella, equipaggiate con le relative GBIC.

Ogni singolo Aggregatore ethernet dovrà:

- supportare lo standard 802.1q, garantendo la gestione di almeno 4000 VLAN;
- supportare lo standard 802.1ad (QinQ);
- supportare lo standard EVPN-VXLAN;
- dovrà essere configurabile via CLI e/o via interfaccia grafica e ogni singola porta dovrà poter essere configurata sia in trunk mode che in access mode;

Le interconnessioni tra le componenti del sistema dovranno garantire i seguenti requisiti:

- Ridondanza fisica: tutte le componenti che costituiscono le interconnessioni di rete di un singolo chassis dovranno essere ridondate a livello di apparato (almeno due moduli di interconnessione per ogni Blade server chassis). Per i server di tipo due la stessa ridondanza dovrà essere garantita dagli switch di interconnessione. Dovranno, inoltre, presentare un'identica ridondanza, per ciascun dei siti di DataCenter, anche gli Aggregatori;
- Le interconnessioni tra tutti gli switch ethernet interni di uno chassis e gli aggregatori della cage dovranno essere configurate come unico canale in modalità LACP 802.3ad
- Le interconnessioni tra l'insieme di tutti gli aggregatori di una cage e il centro stella del datacenter dovranno essere configurate come unico canale in modalità LACP 802.3ad
- prestazioni:

- o considerando un massimo di 16 Blade server per chassis, gli uplink ethernet da ogni switch di interconnessione dello chassis verso gli Aggregatori dovranno garantire un throughput minimo di 100 Gb/s. Nel caso di chassis ospitanti un maggiore numero di Blade server, dovrà essere garantito un throughput proporzionale al numero massimo di Blade server ospitabili, assunto come valore di riferimento 100 Gb/s per 16 Blade server;
- o ogni chassis dovrà presentare almeno 4 uplink FC 32Gb/s (due per ciascuno switch FC), retrocompatibili 16Gb/s;
- o gli Aggregatori dovranno garantire per ciascun apparato, in condizioni di massima espansione, un throughput di almeno 200 Gb/s verso il core switch di LepidaScpA.

7. Aggiornamento tecnologico

Le forniture di ulteriori server, eventualmente richiesti da Lepida ScpA, passato il diciottesimo mese dalla stipula dell'Accordo Quadro, dovranno necessariamente essere fornite con processori della famiglia Intel di generazione successiva a quella indicata nel presente capitolato ai precedenti punti 3 e 5, con performance e numero di core almeno pari alla fornitura iniziale. Dovrà comunque essere garantito il rispetto di tutti gli altri requisiti indicati nel presente documento, in particolare quelli relativi ai limiti di consumo elettrico.

8. Licenze, servizio di installazione, training on the job e supporto

Tutte le licenze necessarie per l'uso della console di gestione unitaria, per le funzionalità di reporting e monitoring devono essere incluse nella fornitura oggetto della presente procedura.

Tutte le licenze d'uso necessarie ad abilitare le funzionalità descritte nel presente capitolo devono essere fornite con gli apparati.

La fornitura, inoltre, deve includere la consegna e l'installazione dell'infrastruttura presso 5 differenti sedi del territorio della Regione Emilia Romagna (gli indirizzi verranno comunicati all'aggiudicatario dopo la sottoscrizione dell'Accordo Quadro) ed una attività di "training on the job" e supporto quantificabile in almeno 60 giornate uomo.

Tutti servizi utili a mantenere l'infrastruttura disponibile, includendo quindi il patch management e i firmware upgrade che dovranno essere garantiti; a tale scopo deve essere compreso anche personale tecnico dedicato a Lepida ScpA che con cadenza almeno settimanale incontri il personale di Lepida ScpA al fine di verificare, sempre congiuntamente al personale di Lepida, SLA e performance degli chassis e delle lame, patching e stato dei sistemi, collabori alla pianificazione della crescita, sia il focal point in casi di escalation per malfunzionamenti; dovranno essere garantiti con cadenza mensile report sullo stato dell'intera infrastruttura blade server.

I livelli di servizio per il supporto onsite richiesto è di tipo "next business day" per guasti impattanti i Blade server e invece deve prevedere il 4x24x7 per gli Aggregatori. La durata del periodo di manutenzione (supporto e software update) è pari a 5 (cinque) anni a partire dalla data di collaudo positivo della singola fornitura, che non dovrà avvenire comunque oltre i 10 giorni dalla data di consegna. Tale servizio riguarda gli aggiornamenti software, le parti di ricambio e l'eventuale intervento on-site di tecnici specializzati. Le licenze sw fornite non avranno scadenza.

Gli Aggregatori manterranno il loro livello di servizio e manutenzione hw/sw finché anche un solo componente a loro connessi sarà ancora nel periodo di manutenzione.

I servizi di manutenzione dovranno essere erogati direttamente dal produttore.

Lepida si riserva la facoltà di richiedere l'intervento di un tecnico qualificato del produttore per le operazioni di risoluzione dei guasti anche qualora il guasto rientri in una casistica per cui è prevista l'azione autonoma del cliente.

I servizi professionali di installazione e training on the job dovranno essere erogati da personale certificato dal produttore al massimo livello possibile.

9. Ordini successivi al primo

Lepida ScpA potrà effettuare ordini (di seguito ordini di espansione), a seconda delle proprie esigenze, sino a concorrenza del valore massimo previsto dalla presente procedura, pari a Euro 6.515.000 +IVA, senza nessun obbligo di acquisto (ad eccezione del quantitativo ordinato con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro) e senza che nulla possa essere richiesto qualora non vengano effettuati ulteriori ordini o qualora il valore cumulativo degli ordini effettuati non raggiunga il valore massimo previsto. Lepida ScpA si impegna ad effettuare **ordini di espansione a blocchi minimi di 8 server di tipo A o di 2 server di tipo B**. Gli ordini di espansione potranno essere dislocati su cinque siti geograficamente distinti e dovranno comunque essere consistenti alla funzionalità dell'infrastruttura, ossia dovranno prevedere, oltre ai server, tutto quanto eventualmente necessario per la messa in opera dei nodi aggiuntivi (chassis, switch interni allo chassis, cavi, transceiver,

licenze, nuovi Aggregatori, ecc.). L'emissione dei singoli ordinativi di espansione all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro sarà tracciata mediante invio di specifico ordinativo di fornitura con indicazione del CIG DERIVATO ed eventuale codice CUP.

10. Livelli di servizio e penali

Il tempo di consegna non dovrà superare i 30 gg dall'invio di ciascun ordinativo. Il servizio di installazione andrà schedulato entro e non oltre 5 gg dalla consegna del materiale presso la sede di Lepida ScpA, che verrà indicata.

Il servizio di supporto e di training on the job avverrà su richiesta del personale Lepida ScpA con granularità minima di 1 ora.

In merito alla tempistica per la fornitura dei servizi in oggetto del presente Appalto Specifico si applicano le seguenti definizioni:

- **Giorno:** giorno lavorativo da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 17:30, escluse le festività.
- **Tempo di consegna:** tempo massimo solare e consecutivo intercorrente tra la comunicazione di aggiudicazione del presente Appalto Specifico e la consegna del materiale presso la sede di Lepida che verrà indicata.
- **Tempo di esecuzione attività:** tempo effettivo intercorrente tra l'inizio delle attività e la corrispondente chiusura, sancita con la verifica (collaudo con esito positivo) e l'accettazione da parte di Lepida ScpA dei beni forniti.

Qualora non ottemperi ai livelli di servizio sopra riportati, l'Aggiudicatario sarà soggetto alle seguenti penalità:

- Tempo di consegna: 100 euro per giorno di scostamento;
- Tempo di esecuzione attività: 100 euro per giorno di scostamento;

Ai fini del calcolo dello scostamento espresso in giorni tra i tempi misurati e quelli richiesti, i primi dovranno essere arrotondati nel modo seguente: la frazione di giorno eccedente le giornate intere si arrotonda a 0 giorni per valori compresi tra 0 e 4 ore lavorative ed 1 giorno per valori superiori.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera l'Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'importo relativo alla penale sarà trattenuto, ove possibile, dal pagamento delle fatture ovvero mediante escussione della cauzione definitiva presentata dal fornitore. È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, effettuata da parte di Lepida.

La penale sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del fornitore, le quali dovranno pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione. L'importo delle penali sarà successivamente quantificato, in applicazione dell'importo sopra indicato, sulla base del valore a consuntivo degli ordini emessi nei confronti del fornitore.

Le penali potranno essere applicate fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

Per quanto riguarda le penali si rinvia, comunque, a quanto indicato all'Art. 8 delle "Condizioni generali di contratto" di Lepida ScpA che regolano i rapporti contrattuali tra LepidaScpA e l'Aggiudicatario, pubblicate sul sito istituzionale di Lepida nella sezione bandi di gara e contratti (<https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti>).

11. Verifica di conformità dei prodotti offerti

Il fornitore aggiudicatario dell'appalto specifico dovrà, su richiesta della stazione appaltante, mettere a disposizione un server di tipo A completo di chassis, switch di blade ethernet e fiber channel, un server di tipo B, switch di aggregazione, driver e software di gestione e provisioning centralizzato per permettere alla stazione appaltante di verificare la conformità del prodotto offerto ai requisiti tecnici indicati nel presente capitolato.

Il prodotto dovrà essere messo a disposizione entro 8 giorni lavorativi dalla richiesta inviata a mezzo PEC da parte della stazione appaltante. La verifica potrà essere svolta presso la sede della stazione appaltante o presso altra sede indicata dal fornitore all'interno del territorio italiano. La mancata conformità della fornitura, a quanto richiesto determinerà l'annullamento dell'aggiudicazione del procedimento, senza nessun onere per Lepida ScpA.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI LEPIDAScpA Versione 11 del 11.05.2021

Sommario

Art. 1 - Definizioni	3
Art. 2 - Condizioni contrattuali e documenti	3
Art. 3 - Accesso agli atti e riservatezza	4
Art. 4 - Clausole sociali	4
Art. 5 - Fatturazione e Pagamento	5
Art. 6 - Garanzia definitiva	6
Art. 7 - Subappalto	7
Art. 8 - Penali	9
Art. 9 - Risoluzione del contratto	9
Art. 10 - Cause di recesso	10
Art. 11 - Cessione del contratto e dei crediti	11
Art. 12 - Riservatezza	12
Art. 14 - Trasparenza	13
Art. 15 - Obblighi di Legge	14
15.1 Trattamento dati personali	14
15.2 Osservanza normativa appalti in manodopera	14
15.3 Contratti Collettivi e contributi previdenziali e assicurativi	14
15.4 Tutela Ambientale	15
15.5 Norme sicurezza 81/2008 e s.m.i.	15
15.6 Documentazione Antimafia	15
15.7 Obblighi di pubblicazione a carico del Fornitore	16
Art. 16 - Danni e responsabilità civile	16

Art. 17 - Obblighi di LepidaScpA in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della L.n. 190/2012 e D.lgs.n. 33/2013 e s.m.i.	16
Art. 18 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016	17
Art. 19 - D.lgs. 231/2001 e Codice etico	17
Art. 20 - Controversie	17
Art. 21 - Clausola Finale	17
Allegato A - INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016	18

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente documento si intende per:
 - a. **Amministrazione aggiudicatrice:** Lepida S.c.p.A. (d'ora in poi LepidaScpA), società in house providing della Regione Emilia-Romagna e dei suoi enti soci, organismo di diritto pubblico e tenuta, per l'espletamento delle procedure di scelta del contraente e successivo affidamento, al rispetto del d.lgs.n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b. **Procedura di affidamento:** l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione secondo le modalità disciplinate nella sezione "Procedure Acquisti" delle Norme di trasparenza e gestione di LepidaScpA, pubblicate al link https://docs.google.com/document/d/13tRjaQ0uEAzHwOXd6x5TBVomZsUA0uQYgw1XlwHpX7w/edit?usp=s_haring ovvero mediante "Affidamento diretto", "Richiesta di preventivi", "Richiesta di offerta";
 - c. **Partecipante:** il soggetto che, a seguito della richiesta di LepidaScpA o della ricezione/pubblicazione della "Richiesta di preventivi"/"Richiesta di offerta", presenta la propria offerta tecnico e/o economica;
 - d. **Aggiudicatario:** il soggetto identificato da LepidaScpA, in un determinato momento, con riferimento ad una specifica procedura di affidamento;
 - e. **Contraente:** il soggetto che sottoscrive con LepidaScpA il contratto di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture.
 - f. **Appalto:** il Contratto a titolo oneroso con cui l'aggiudicatario, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, assume l'obbligazione di compiere a favore LepidaScpA l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. Salvo diversa specificazione riportata nella singola procedura di affidamento, per contratto di appalto si intende il combinato disposto dei seguenti elementi contenenti complessivamente la manifestazione di volontà delle Parti e tutte le condizioni contrattuali ovvero: le presenti condizioni generali di contratto, la richiesta di LepidaScpA di partecipazione ad una procedura di affidamento così come denominata nella sezione "Procedure Acquisti" delle Norme di trasparenza e gestione di LepidaScpA, dagli eventuali documenti indicati nella suddetta procedura, dall'offerta tecnico e/o economica del Contraente, dalla lettera di accettazione trasmessa da LepidaScpA al Contraente.

Art. 2 - Condizioni contrattuali e documenti

1. Il presente documento disciplina le condizioni generali di contratto che regolano i rapporti contrattuali tra LepidaScpA e l'Aggiudicatario.

2. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nel contratto di appalto come definito all'art. 1 "Definizioni", lettera f).
3. Con la presentazione dell'offerta il Partecipante accetta incondizionatamente quanto disciplinato nel presente documento e quanto indicato nei documenti riferiti alla specifica procedura di acquisto.

Art. 3 - Accesso agli atti e riservatezza

1. Il Concorrente che partecipa alla procedura di affidamento avviata da LepidaScpA deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D. Lgs n. 50/2016).
2. In base a quanto disposto dall'art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Fatta salva la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito nei casi indicati all'art. 53, c.2.
4. Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.
5. Al proposito si chiarisce che i segreti tecnici e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del soggetto Concorrente.
6. La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza deve pertanto essere accompagnata da idonea documentazione che: argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare; fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
7. Nel caso di presentazione di tale dichiarazione, LepidaScpA consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 4 - Clausole sociali

1. In caso di aggiudicazione l'Aggiudicatario si obbliga a:
 - a. Garantire il diritto di precedenza ai lavoratori rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al Regolamento CE del 12/12/2012 n. 2204 e provenienti dalle aree di crisi occupazionale relative al settore delle telecomunicazioni, in caso di necessità di procedere a nuove assunzioni e

compatibilmente con le esigenze di natura produttiva e tecnica con le qualifiche e le professionalità necessarie;

- b. Utilizzare gli istituti del distacco del personale e del nolo in conformità alle finalità di legge e per oggettive esigenze produttive di cui non possa fare fronte con il proprio personale ed attrezzature;
- c. Garantire il rispetto delle clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato ai sensi dell'art. 50 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i..

Art. 5 - Fatturazione e Pagamento

1. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto.
2. In particolare per quanto riguarda gli appalti di lavori, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Emilia-Romagna e dei suoi enti soci, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere ed accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell'imposta diviene pertanto l'acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell'imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA.
5. Si precisa altresì che per **la Fattura elettronica PA il CODICE univoco ufficio è UFP7Q7**. Inoltre le fatture dovranno contenere, pena la loro non accoglibilità, le seguenti informazioni che verranno riportate nella lettera di accettazione dell'offerta e/o nella comunicazione di accettazione; CIG; CUP qualora comunicato; numero di protocollo Lepida indicato nel documento contrattuale.

6. A partire da 1 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP.
7. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ivi inclusi i titolari di partita IVA e in regime forfettario a cui si richiede l'invio della sola fattura elettronica.

Art. 6 - Garanzia definitiva

1. Per i contratti di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) l'Aggiudicatario dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pena la decadenza dell'affidamento, alla costituzione di una garanzia definitiva secondo quanto stabilito dall'art. 93 "Garanzie per la partecipazione alla procedura" del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La garanzia dovrà contenere le previsioni di cui all'art 103 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. ed essere conforme ai modelli contenuti nel decreto 19 gennaio 2018 n.31 del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, potrà essere ridotto ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c. 7 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i.
3. La garanzia definitiva dovrà avere efficacia fino alla assunzione del carattere di definitività del certificato di collaudo o della verifica di conformità, nel caso di appalti di servizi o forniture. Qualora tra la data del collaudo/verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività degli stessi dovessero emergere delle non conformità, per cause riconducibili all'appaltatore, LepidaScpA potrà escutere la suddetta cauzione e richiedere all'appaltatore la corresponsione degli interessi legali applicati sulla rata di saldo per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità.
4. Si precisa inoltre che fermo restando quanto specificato ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, nel caso di **lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro**, l'esecutore è obbligato a costituire e consegnare a LepidaScpA almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione, per l'intero importo del contratto, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza di cui sopra deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ad un massimo di 5.000.000 euro.
5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale

sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

6. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Art. 7 - Subappalto

1. Il subappalto è ammesso ed è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; il subappalto può non essere ammesso nelle procedure svolte in base all'art. 15 del codice trattandosi di contratti esclusi dall'applicazione dello stesso; nelle altre procedure il subappalto può non essere ammesso in base al settore economico o merceologico a cui l'appalto si riferisce, oppure se la natura stessa dell'appalto richiede che lo stesso non possa essere parcellizzato anche in base a valutazioni di natura organizzativa volte ad una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni. Il subappalto è disciplinato nell'avviso pubblico per manifestazione d'interesse.
2. In particolare il subappalto non può superare la quota del 40 (quaranta) per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. per le opere di cui all'art. 89, comma 11 del citato decreto. Tale disposizione si applica sino alla data del 30 giugno 2021.
3. Sino alla data del 31 dicembre 2021 sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'art.105 del Codice dei Contratti relativo alla indicazione della terna dei subappaltatori nonché le verifiche in sede di gara di cui all'art. 80 riferita al subappaltatore, resta inoltre sospesa sino alla stessa data precedentemente indicata

l'applicazione del terzo periodo del comma 2 dell'art.174 riferito al subappalto nelle concessioni.

4. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
5. Si precisa che i contratti stipulati dall'Aggiudicatario con soggetti terzi il cui oggetto della prestazioni assuma carattere di accessorietà o complementarietà rispetto all'oggetto del contratto di appalto, possono essere considerati sub-contratti e non subappalti qualora non soddisfino, congiuntamente, i due requisiti di valore (importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro) e di incidenza della manodopera e del personale (superiore al 50 per cento).
6. Il Contraente è tenuto a comunicare a LepidaScpA, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
7. Sono, altresì, comunicate a LepidaScpA eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 d.lgs.n. 50/2016 e s.m.i..
8. Il Partecipante nell'offerta presentata in risposta alla procedura di affidamento di LepidaScpA in cui sia ammesso il subappalto deve indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tale richiesta il subappalto è vietato. Ai sensi dell'art.21 della L.13 settembre 1982 n. 646 e s.m.i. chiunque conceda di fatto in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le prestazioni oggetto dell'appalto, in assenza di autorizzazione, è punito penalmente secondo quanto stabilito dalla norma citata.
9. Il Contraente deposita il contratto di subappalto presso LepidaScpA almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso LepidaScpA, il Contraente trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs.n 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i.
10. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

11. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs n. 50/2016.
12. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. Le condizioni sopra riportate si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
14. Per quanto non indicato nel presente paragrafo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 tempo per tempo vigente.
15. La modulistica che dovrà essere prodotta ed inoltrata a LepidaScpA ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto è disponibile al seguente link [Documentazione per autorizzazione subappalto](#) In assenza della suddetta documentazione e della relativa autorizzazione il subappalto si intende non autorizzato.

Art. 8 - Penali

1. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera l'Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
2. L'importo relativo alla penale sarà trattenuto, ove possibile, dal pagamento delle fatture ovvero mediante escussione della cauzione definitiva laddove presentata dal fornitore.
3. È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.
4. Le penali sono applicate fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo complessivo del contratto. Al superamento di tale limite, LepidaScpA si riserva il diritto di risolvere il contratto come indicato nel paragrafo "Risoluzione del contratto".
5. In caso di contratto formalmente definito quale accordo quadro, le penali sono applicate fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo complessivo dell'accordo quadro diviso per il numero dei soggetti contrattualizzati al momento dell'applicazione della penali. Al superamento di tale limite, LepidaScpA si riserva il diritto di risolvere l'Accordo nei confronti del singolo fornitore inadempiente.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

1. Ferma restando la risoluzione del contratto per applicazione delle penali per importi superiori a quelli espressamente previsti nella specifica procedura di affidamento, LepidaScpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell'art 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- a. violazione degli obblighi in materia di "Cessione del contratto e dei crediti";
 - b. violazione degli obblighi di "Riservatezza";
 - c. violazione degli obblighi di "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - d. violazione degli obblighi di "Trasparenza";
 - e. violazione degli "Obblighi di legge";
 - f. violazione di quanto previsto nel Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 e nel Codice Etico di LepidaScpA <http://www.lepida.it/prevenzione-della-corruzione>;
 - g. superamento dei livelli di servizio da parte dell'Aggiudicatario che comporti l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore dell'offerta economica aggiudicata;
2. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaScpA dichiara al Contraente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaScpA nei confronti del Contraente e LepidaScpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il maggior costo all'Impresa, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della stessa.
3. Oltre ai casi sopra previsti, LepidaScpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art 1454 c.c. qualora nel corso di esecuzione dello stesso, il Contraente si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. 4. LepidaScpA provvederà inoltre alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 "Risoluzione" del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare si procederà alla risoluzione del contratto nelle ipotesi espressamente elencate al comma 2 del citato articolo:
- a. quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 10 - Cause di recesso

1. LepidaScpA si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
- a. cessione/locazione, da parte dell'Impresa, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui il Contraente è obbligato ai sensi del presente contratto modifica della tipologia e/o forma giuridica dell'Impresa;

- b. condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante del Contraente per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione del Contraente che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
 - c. fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, e messa in liquidazione dell' Impresa;
 - d. sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 2. Il Contraente dovrà informare LepidaScpA, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 15 (quindici) giorni dalla data dell' evento.
- 3. LepidaScpA, inoltre potrà esercitare la facoltà di recesso:
 - a. nei casi e nelle modalità previste dall'art. 109 "Recesso" del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite;
 - b. in caso di successiva disponibilità di convenzione quadro Consip/Intercenter con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L.n. 488/1999.
- 4. LepidaScpA potrà esercitare la facoltà di recesso, di cui ai punti precedenti, dandone comunicazione al Contraente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della PEC di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza di fatto.
- 5. Il recesso avrà effetto dalla data del ricevimento da parte del Contraente della relativa comunicazione.

Art. 11 - Cessione del contratto e dei crediti

- 1. E' fatto divieto al Contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 2. E' fatto altresì divieto al Contraente di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte di LepidaScpA, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, LepidaScpA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 12 - Riservatezza

1. Qualsiasi notizia, documento, informazione o know-how concernente in modo diretto od indiretto l'organizzazione o l'attività di LepidaScpA di cui dovesse venire a conoscenza il personale dell'Aggiudicatario per qualsiasi motivo, dovrà essere tenuto riservato dall'Aggiudicatario e non potrà essere comunicato a terzi, in tutto od in parte, senza esplicita autorizzazione di LepidaScpA stessa.
2. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio.
3. L'obbligo di riservatezza riguarda anche le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Aggiudicatario sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. È in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l'asportazione di documentazione di LepidaScpA anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.
5. Detti obblighi sopravvivranno per un periodo di cinque anni dalla data di cessazione del presente contratto.
6. Qualora il Contraente non adempia agli obblighi del presente articolo, LepidaScpA si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. fatta salva la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 13 - Tracciabilità flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Contraente si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente contratto.
2. Il Contraente si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
4. Il Contraente si obbliga a comunicare a LepidaScpA le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
5. Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

6. Il Contraente si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
7. Il Contraente si obbliga con riferimento ai contratti sottoscritti con subappaltatore o subcontraenti a trasmettere a LepidaScpA, oltre alle informazioni di cui all'Art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i.
8. Il Contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ne dà immediatamente comunicazione a LepidaScpA e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna.
9. Il Contraente si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione a LepidaScpA e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 14 - Trasparenza

1. Il Contraente dichiara espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Il Contraente dichiara inoltre che nessuna persona esplicitamente o implicitamente a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonchè avente interesse nell'attività del Contraente, è dipendente di LepidaScpA, anche in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione di LepidaScpA.

3. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Contraente non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Contraente, che è conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 15 - Obblighi di Legge

15.1 Trattamento dati personali

1. I dati personali conferiti nell'ambito della procedura di affidamento di beni, servizi o lavori sono trattati da raccolti da LepidaScpA in conformità alla informativa allegata.

15.2 Osservanza normativa appalti in manodopera

1. Il Contraente si assume, in via piena ed esclusiva, qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza delle norme contenute nel D.lgs. N. 276/03 e dall'accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di ipotesi che implicino la costituzione del rapporto di lavoro, tenendo indenne LepidaScpA da qualsiasi responsabilità o danno diretto o indiretto eventualmente conseguente alla contestazione di tali violazioni.

15.3 Contratti Collettivi e contributi previdenziali e assicurativi

1. Il Contraente assicura il rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, imposti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico gli oneri relativi.
2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente contratto, alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
3. Il Contraente si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza a fino alla sostituzione.
4. Il Contraente, dichiara di essere in regola con le disposizioni di legge in materia assicurativa, previdenziale, contributiva a antinfortunistica, assumendosi per questo piena e completa responsabilità sia civili che penale.
5. LepidaScpA si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, all'Impresa- anche a mezzo PEC la documentazione idonea a comprovare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

6. I documenti richiesti dovranno pervenire a LepidaScpA entro 15 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del presente contratto e richiesta di risarcimento dei relativi danni.
7. LepidaScpA in caso di violazione degli obblighi di cui sopra si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 10% dell'importo del contratto.
8. Tale ritenuta sarà rimborsata quando le Autorità competenti avranno dichiarato che Il Contraente si sia posta in regola ed in tal caso, la stessa non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

15.4 Tutela Ambientale

1. Il Contraente si impegna, nell'ambito delle attività relative alle prestazioni contrattuali in oggetto, ad osservare le disposizioni della normativa vigente in campo ambientale, con particolare riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e, ove applicabile, al Regolamento gestione rifiuti, adottato da LepidaScpA e pubblicato al seguente link <http://hu4vof5o.chaos.cc/>

15.5 Norme sicurezza 81/2008 e s.m.i.

1. Durante l'esecuzione delle attività oggetto di affidamento, il Contraente deve assicurare che il personale incaricato adotti le misure di sicurezza previste. Le parti si impegnano, pertanto, alla piena osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, per cui, durante l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, dovranno adottare idonee misure preventive atte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

15.6 Documentazione Antimafia

1. Il contratto di appalto è stipulato nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.n. 159/2011. La documentazione antimafia sarà acquisita attraverso la consultazione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della legge 190/2012 (c.d. white list provinciali) o mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA).
2. A tal fine si precisa che qualora il Partecipante alla singola procedura non sia iscritto nelle cd. White list provinciali, verrà richiesto di inviare a LepidaScpA la modulistica prevista dalla legge. In particolare dovranno essere inviati:
 - a. Per gli affidamenti di servizi e forniture e lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 fino alla soglia comunitaria (art. 35, c. 1 D.lgs. N. 50/2016) dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A (secondo il modello presente sul sito internet della competente prefettura);
 - b. Esclusivamente per gli affidamenti di servizi e forniture e lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art. 35, c. 1 D.lgs. N. 50/2016) dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti ai sensi dell'articolo 85 del Codice antimafia.

3. Il Contraente dovrà tempestivamente comunicare a LepidaScpA le variazioni intervenute nel proprio assetto societario, presentando a LepidaScpA la relativa documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati.
4. Nel caso in cui successivamente alla stipula e nel corso della vigenza contrattuale, dovessero emergere cause ostative previste dalla normativa in vigore, il contratto si intenderà risolto ipso iure con comunicazione di LepidaScpA all'Aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni.

15.7 Obblighi di pubblicazione a carico del Fornitore

1. In caso di affidamenti di importo pari o superiore ad € 10.000,00, il Fornitore, ai sensi dell'art. 1 co.125 della legge 4 agosto 2017 n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" è tenuto a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme a LepidaScpA

Art. 16 - Danni e responsabilità civile

1. Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del contratto. Il Contraente è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse nonché dai propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi a LepidaScpA, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili ed immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

Art. 17 - Obblighi di LepidaScpA in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della L.n. 190/2012 e D.lgs.n. 33/2013 e s.m.i.

1. LepidaScpA è soggetta alle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013 che ai fini della prevenzione della corruzione e trasparenza impongono una serie di obblighi di pubblicazione di informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. In particolare l'art. 1, comma 32 della L.n. 190/2012 impone alla stazione appaltante l'obbligo di pubblicare tempestivamente l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale

standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le informazioni sopra riportate saranno pubblicate sul sito internet di LepidaScpA nella sezione "Società trasparente" tempestivamente e annualmente in <http://www.lepida.net>.

Art. 18 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. Nell'eventualità che il Fornitore, in esecuzione del contratto, effettui trattamenti di dati personali di cui LepidaScpA sia Titolare o Responsabile, il Fornitore è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento U.E. n. 679/2016.
2. Gli oneri e le responsabilità conseguenti a tale designazione sono disciplinati in uno specifico accordo parte integrante del contratto.
3. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 19 - D.lgs. 231/2001 e Codice etico

1. Il Contraente si impegna al rispetto del D. lgs. N. 231/01 e di aderire, per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti ed eventuali subappaltatori, ai principi etico- comportamentali che LepidaScpA ha enunciato nel proprio Codice Etico, pubblicato sul sito internet di LepidaScpA <https://www.lepida.net/societa-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-corruzione>

Art. 20 - Controversie

1. Per tutte le controversie circa la validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del contratto sottoscritto tra l'Aggiudicatario e LepidaScpA, la competenza appartiene in via esclusiva al Tribunale di Bologna, nel rispetto delle norme inderogabili in materia di giurisdizione e competenza.

Art. 21 - Clausola Finale

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento si fa riferimento ai documenti indicati al paragrafo 1, lett. f) "Appalto", nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Eventuali condizioni derogatorie o differenti rispetto a quelle indicate nelle presenti Condizioni generali di contratto, previste nella specifica procedura di affidamento saranno da ritenersi prevalenti.
3. Le clausole del presente documento sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla data di pubblicazione sul sito internet di LepidaScpA.

Allegato A - INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. **Premessa** Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, LepidaScpA, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
2. **Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento** Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è LepidaScpA, con sede in Via della Liberazione n. 15, in Bologna (40128). Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, a LepidaScpA, Area Affari Legali, Societari, Bandi & Appalti, via e-mail acquisti@lepida.it
3. **Il Responsabile della protezione dei dati personali** Il **Responsabile della protezione dei dati** designato da LepidaScpA ai sensi dell'art. 37 del GDPR è contattabile all'indirizzo dpo@lepida.it.
4. **Responsabili del trattamento** LepidaScpA può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui LepidaScpA ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte di LepidaScpA istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.
5. **Soggetti autorizzati al trattamento** I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale "autorizzato" al trattamento ex artt. 29 e 4.10 del citato Regolamento europeo, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. **Finalità e base giuridica del trattamento** Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da LepidaScpA al fine di dare corso alla procedura di affidamento di beni, servizi o lavori. La base giuridica dei trattamenti è, quindi, costituita dall'art. 6 comma 1

- lett. c) per i trattamenti relativi all'esecuzione degli obblighi disposti dalla normativa in materia di appalti e dall'art. 6 comma 1 lett. b) a seguito dell'eventuale aggiudicazione.
7. **Destinatari dei dati personali** I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, fatta eccezione per la:
- a. comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso ai sensi della L. 241/1990;
 - b. comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso civico, previa valutazione dei limiti cui è sottoposta tale comunicazione ai sensi dell'art. 5 bis del D.lgs. 33/2013;
 - c. pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trasparenza in caso di aggiudicazione.
8. **Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE** I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.
9. **Periodo di conservazione** I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. **I suoi diritti** Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento europeo:
- a. di accesso ai dati personali;
 - b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 - c. di opporsi al trattamento;
 - d. di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. **Conferimento dei dati** Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento beni, servizi o lavori.

Il Direttore Generale Gianluca Mazzini

(f.to digitalmente)